

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

Ricorso in Appello

per

ANNAMARIA SANTAGATA, nata a Cosenza l'11/06/1986 (C.F. SNT NMR86H51 D086F); **SAMANTHA SQUASSELLI**, nata a San Benedetto del Tronto il 14/11/1992 (C.F. SQS SNT 92S54 H769P); **ELISA CICERO**, nata a Catania il 10/03/1981 (C.F. CCR LSE 81C50 C351J); **VANESSA COMITO**, nata a Wolfsburg il 20/07/1988 (C.F. CMT VSS 88L60Z112V); **MARIA LUANA MURA**, nata il 28/09/1992 a Catania (C.F. MRU MLN 92P68 C351P); **ALBERTO GENTILE**, nato a Luogo Maddaloni (CE) il 23/08/1978 (C.F. GNT LRT 78M23 E791G); **NICOLÒ VIGNANELLO**, nato a Racalmuto (AG) il 02/02/1974 (C.F. VGN NCL74B02 H148R); **FRANCESCA MILANA**, nata a Catania il 19/11/1983 (C.F. MLN FNC 83S59 C351U); **JESSICA LUCIFORA**, nata a Mesagne il 02/09/1979 (C.F. LCF JSC 79P42 F152R); **ANTONELLA GIULIA TASSONE**, nata a Locri il 15/01/1987 (C.F. TSSNNL 87A55 D976X); **MARIA ARENA**, nata a Messina il 29/04/1973 (C.F. RNA MRA 73D69 F158V); **LAURA BARDI**, nata a Palermo l'1/07/1982 (C.F. BRD LRA 82L41 G273T); **MARIA DESIRÈ MONTESANO**, nata a Policoro il 19/05/1983 (C.F. MNT MDS 83E59 G786D); **ELISABETTA DI BRINDISI**, nata a Brindisi il 03/03/1973 (C.F. DBR LBT 73C43 B180O); **ANTONELLA BELMONTE**, nata a Cosenza il 19/06/1994 (C.F. BLM NNL 94H59 D086M); **MARIA TERESA MANCUSO**, nata a Catanzaro il 13/12/1991 (C.F. MNC MTR 91T53 C352Q); **ERMELINDA MAGNOTTA**, nata a Benevento il 19/05/1980 (C.F. MNG RLN 80E59 A738I); **SIMONA RICCI**, nata a Benevento il 13/08/1994 (C.F. RCC SMN 94M53 A738V); **ELISABETTA BELLOPEDE**, nata a Villaricca il 10/08/1993 (C.F. BLL LBT 93M50 G309X);

ANTONIO CASTALDI, nato a Napoli il 27/07/1980 (C.F. CST NTN 80L27 F839L); **MARGHERITA FRENI**, nata il 21/10/1995 a Messina (C.F. FRN MGH 95R61 F158X); **MELANIA PAPA**, nata a Formia il 12/04/1989 (C.F. PPA MLN 89D52 D708C); **VINCENZO RUFFINO**, nato a Catania il 23/08/1992 (C.F. RFF VNC 92M23 C351Z); **DANIELA INZERILLO**, nata a Palermo il 12/10/1986 (C.F. NZRDNL 86R52 G273Z); **MARTA GALLO**, nata a Vieste il 29/07/1983 (C.F.: GLL MRT 83L69 L858U); **ANDREA D'AMBRA**, nato a Napoli l'11/09/1980 (C.F. DMB NDR80P11 F839X); **MONICA CUCUZZA**, nata a il 28/09/1986 (C.F. CCZ MNC 86P68 C816Y); **VALERIA PIPITONE**, nata a Palermo il 03/10/1990 (C.F. PPT VLR 90R43 G273J); **GIOVANNI CASMIRO**, nato a Termoli il 27/11/1986 (C.F. CSM GNN 86S27 L113Z); **LUCIA COSTANTINO**, nata a Sant'Agata di Militello il 04/10/1991 (C.F. CST LCU 91R44 I199Y); **CARLA VIVACQUA**, nata a Torino il 15/03/1995 (C.F. VVC CRL 95C55 L219O); **GIUSEPPE FRONTIRRE'**, nato a Ragusa il 18/04/1990 (C.F. FRN GPP 90D18 H163M); **ALESSANDRA RICCIO**, nata a Napoli l'11/05/1987 (C.F. RCC LSN 87E51 F839J); **FEDERICA MARTINEZ**, nata il 04/04/1991 a Torino (C.F. MRT FRC 91D44 L219O); **ANNAMARIA GALLONE**, nata a Mesagne il 25/09/1979 (C.F. GLL NMR 79P65F152L); **TERESA STRANGIS**, nata il 30/11/1985 a Lamezia Terme (C.F. STR TRS 85S70 M208I); **MARIA ADELE SPOSATO**, nata a Soveria Mannelli (CZ) il 30.01.1985 (c.f.: SPSMDL85A70I874P); **ROSARIA LUCIANO** nata a Benevento (BN) il 05.02.89 (C.F. LCN RSR 89B45 A783T); **FEDERICA MIRAGLIA**, nata ad Isernia il 31/08/1990 (C.F. MRG FRC 90 M71 E335I); **EMANUELA CONDE'** nata a Napoli il 18/01/1995 (C.F. CND MNL 95A58 F839L); **SARA SPADAVECCHIA**, nata il 06/09/1989 a Molfetta (C.F. SPD SRA 89P46F284H); **MARIANGELA LODEDO**, nata a Ceglie Messapica (BR) il

10.11.1990 (C.F. LDDMNG90S50C424J); **VALERIA DEL GAUDIO**, nata a Pompei il 28.03.1995 (CF DLGVLR95C68G813I); **FRANCESCA COCCO**, nata a S. Giovanni Rotondo il 19/11/1981, (CCCFNC81S59H926M); **MARCELLA BARBERA**, nata a Napoli il 02.06.1980 (C.F. BRB MCL 80H42 F839I); **GIOVANNA MUCI**, nata a Copertino il 12.06.1979 (MCUGNN79H52C978V); **VALENTINA IANNONE**, nata a Salerno il 29.05.1985 (C.F.: NNNVNT85E69H703W); **CATERINA TIRALOSI** nata a Catania il 16/12/1991 (C.F. TRL CRN 91T56 C351Y); **MARIA PIA MANZO**, nata a Marsala il 02/07/1969 (C.F. MNZMRP 69L42 E974L), tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandati in calce del presente atto, dall'Avv. Carmelo Salerno (c.f.: SLRCML69A26D086B, p.e.c. avv.carmelosalerno@pec.giuffre.it, fax 0984.408752), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cosenza, alla via Mortati n° 23. Si dichiara che le comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio possono essere effettuate al numero di fax 0984/408752 o ai seguenti indirizzi PEC:

avv.carmelosalerno@pec.giuffre.it;

-appellanti-

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *p.t.*;

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *p.t.*;

Formez P.A., in persona del l.r.*p.t.*;

-appellati-

nonché nei confronti di

Prostamo Mariagiulia, Piluso Santo Simone, Salucci Pamela, Scacchetti Maria Palma, Cataldi Martina, Salvatore Di Chiara, Sottile Cristina, Fiore Giovanna, Ciliberti Anna, Campa Piero, Scapillati Silvia,

- controinteressati -

per l'annullamento e/o modifica, previa sospensione dell'esecutività

della sentenza resa dal TAR per il Lazio - Roma n° 3063/2023 (**doc.1**) pubblicata il 23/02/2023, non notificata, con la quale il TAR adito ha rigettato la domanda proposta con il ricorso iscritto al R.G. n.264/2023;

FATTO

1.1. Con ricorso ritualmente notificato ed incardinato presso il TAR per il Lazio - Roma, gli odierni appellanti impugnavano il **provvedimento Prot: m_dg.DOG.12/12/2022.0017079.ID del 13 dicembre 2022 (doc.2)**, con il quale il direttore generale del Dipartimento organizzazione giudiziaria *“ha comunicato gli elenchi corretti dei candidati legittimati a partecipare alla procedura di scorrimento di cui in oggetto, nonché le sedi disponibili per distretto, come da provvedimento del Direttore Generale del 12 dicembre 2022”*; il provvedimento del Direttore Generale del 12.12.2022 **Prot:m_dg.DOG.12/12/2022.0017079.ID (doc. 3)**, con il quale il predetto direttore disponeva - in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia - Scorrimento graduatorie ancora capienti - Distretti: ANCONA, BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CALTANISSETTA, CAMPOBASSO, CATANIA, CATANZARO, L'AQUILA, LECCE, MESSINA, NAPOLI, PALERMO, PERUGIA, POTENZA, REGGIO CALABRIA, ROMA - la *“parziale rettifica del P.D.G. m_dg.DOG.05/12/2022.0016765.ID l'esclusione dall'elenco dei distretti capienti il distretto di Salerno; la rettifica degli elenchi dei candidati di cui al P.D.G. sopracitato”*; gli elenchi dei candidati legittimati a partecipare allo scorrimento degli elenchi delle singole corte d'appello innanzi individuate (ed allegate alla comunicazione di cui al **doc. cit. 1)**, solo ed esclusivamente nella parte in cui non

sono stati inclusi gli odierni ricorrenti; dell'elenco delle sedi vacanti (sempre allegata alla comunicazione di cui al punto **doc. 1**); nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il provvedimento **P.D.G. m_dg.DOG.05/12/2022.0016765.ID (doc.4)** del 05.12.2022, con il quale il direttore generale competente disponeva lo scorrimento degli elenchi, attuando *“le procedure di scelta della sede da parte dei candidati legittimati a parteciparvi nei distretti ancora capienti, nello specifico: ANCONA, BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CALTANISSETTA, CAMPOBASSO, CATANIA, CATANZARO, L'AQUILA, LECCE, MESSINA, NAPOLI, PALERMO, PERUGIA, POTENZA, REGGIO CALABRIA, ROMA, SALERNO”*; nonché ancora, se ed in quanto necessario, del provvedimento del direttore generale del **6 aprile 2022 (doc.5)**, con cui l'organo precedente disponeva *“nell'ambito del “Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (G.U. n. 62 del 6 agosto 2021)”*, di attuare le procedure di scelta della sede da parte dei candidati idonei non vincitori”; dell'**avviso pubblicato l'11.04.2022** contenente la tabella delle sedi disponibili (**doc.6**), del **provvedimento del direttore generale del 22.04.2022 (doc.7)**, con il quale è stato integrato e rettificato il provvedimento del 6 aprile 2022; del **provvedimento del 02.05.2022 (doc.8)**, e del **provvedimento del 27.05.2022 (doc.9)**, nonché se ed in quanto necessario, della graduatoria nazionale di cui i ricorrenti non sono in possesso.

1.2. Il ricorso è stato affidato a due motivi d'impugnazione. Con il primo (rubricato *“1) Violazione di legge – Violazione di errata applicazione dell'art. 35 co. 5 ter del*

D.Lgs n° 165 del 2001 - Violazione di legge - Violazione lex specialis – Errata applicazione del principio del favor participationis nella interpretazione delle clausole contenute nella lex specialis - Violazione di Legge - violazione art. 3 della legge 241/1990 - Difetto di motivazione e/o motivazione apparente – Eccesso di potere per disparità di trattamento.-”) gli appellanti rappresentavano che hanno partecipato al “concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”. All'esito del concorso il Ministero procedente approvava gli elenchi (“recte” graduatorie) su base distrettuale, nei quale i ricorrenti sono stati inseriti quali idonei non vincitori.

Poiché in alcuni distretti di Corte d'Appello rimanevano scoperti alcuni posti messi a concorso, il Ministero avviava, con i provvedimenti di aprile e maggio del 2022, un'altra procedura “extra-distrettuale”, formando una nuova graduatoria, dalla quale attingeva il personale da contrattualizzare presso le sedi vacanti rimaste sguarnite in esito alla procedura concorsuale che portava, così, alla formazione delle graduatorie a livello distrettuale: all'esito della procedura concorsuale, quindi, venivano formate le graduatorie a livello distrettuale e la (diversa) graduatoria formatasi a livello extra-distrettuale.

Gli odierni appellanti, allora, ricordavano come sia le graduatorie distrettuali, sia quelle extra-distrettuali, soggiacciono alla disciplina generale prevista per lo svolgimento delle procedure concorsuali e, tra queste, quella prevista dall'art. 35 co. ter (così come modificato), a mente del quale “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”. Conseguentemente

censuravano come il Ministero, rettificando le graduatorie distrettuali, e depennando (illegittimamente) gli appellanti, aveva platealmente violato la prescrizione prevista dall'art. 35 del D.Lgs 35 co. 5 *ter.*, poiché, anche per loro, le graduatorie distrettuali devono rimanere valide per un biennio dalla loro approvazione.

L'esclusione non poteva neppure essere giustificata dal fatto che, gli odierni aspiranti, hanno dato la propria disponibilità a partecipare alla diversa procedura di scorrimento di livello extra distrettuale avviata dal Ministero nel mese di aprile del 2022.

Sostanzialmente per due ordini di considerazioni:

- 1) perché la disponibilità ad accettare l'incarico extra distretto non comporta *ipso iure* la decadenza e/o il depennamento dalle graduatorie distrettuali;
- 2) nessuna clausola dei vari avvisi che si sono susseguiti ha previsto la decadenza o il depennamento dalle graduatorie distrettuali, nel caso di adesione alla procedura di selezione extra-distrettuale.

Facevano altresì presente che le scelte operate dal Ministero della Giustizia si ponevano anche in insanabile contrasto con i principi del *favor participationis* alle procedure concorsuali, nonché al principio di interpretazione favorevole ai concorrenti delle clausole ambigue e poco chiare.

Infine, sottolineavano che, a quanto è dato sapere, alcuni concorrenti che avevano partecipato alla selezione extra distrettuale per la formazione della graduatoria nazionale, erano risultati assegnatari di sedi al di fuori del distretto scelto in domanda e non hanno accettato la sede extra distrettuale. Costoro ora sono collocati nelle graduatorie distrettuali. Risultava evidente che, quindi, tale evenienza, se confermata all'esito della produzione della graduatoria nazionale di cui si chiede la produzione nel presente giudizio, confermerebbe ulteriormente la manifesta illogicità dell'azione amministrativa, in quanto, se così fosse, risulterebbero "premiati" colori i quali non

hanno accettato la destinazioni extra distrettuali e non coloro i quali, con spirito di abnegazione, hanno dato la disponibilità a coprire sedi da loro non indicate nella originaria domanda di partecipazione al concorso su base distrettuale. In tale senso si palesava, quindi, oltre agli altri vizi già prospettati, una tanto evidente quanto ingiustificata disparità di trattamento.

Con il secondo motivo di ricorso (rubricato ***“Eccesso di potere - Contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa - Violazione di legge - Violazione art. 97 della Costituzione.-”***) i concorrenti appellanti rilevavano come erano emersi ulteriori profili di illegittimità dei provvedimenti censurati anche sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà degli stessi. Rilevavano che nel provvedimento del 06.04.2022, il Ministero appellato, nell’avviare la procedura di selezione extra-distrettuale, affermava testualmente che *“ritenuto opportuno, al termine di questa prima procedura di scorrimento delle graduatorie e di scelta della sede (extra-distrettuale), procedere poi ad un nuovo scorrimento avente ad oggetto uno o più distretti con graduatorie incipienti (ad oggi, Cassazione, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste e Venezia) a cui saranno legittimati tutti gli idonei di tutte le altre graduatorie distrettuali ancora capienti, i quali non risulteranno a quella data destinatari di un provvedimento di assegnazione di sede”*. Tale motivazione è inequivocabile: il ministero anticipava, di fatto, che anche il futuro scorrimento sarebbe stato effettuato con lo scorrimento della graduatoria extra distrettuale per la copertura di ulteriori posti nei distretti individuati dal medesimo decreto del 06.04.2022. Invece, con i provvedimenti del 5 dicembre e del 13 dicembre il Ministero della Giustizia, in netto contrasto con quanto stabilito ad aprile del 2022, riattivava lo scorrimento a livello distrettuale. In tal senso, è palese quindi la contraddittorietà e la illogicità dell’azione amministrativa. Censuravano, inoltre, che le scelte effettuate dal

Dipartimento precedente venivano a determinare un'altra conseguenza assolutamente irragionevole: molti degli odierni ricorrenti, nelle rispettive graduatorie distrettuali, sono collocati in posizione più favorevole rispetto ad altri candidati che, ora, invece si trovano a poter scegliere sedi giudiziarie nei distretti dagli stessi concorrenti prescelti nella domanda presentata a seguito della indizione del concorso. Pertanto risultava evidente che regole logiche, ancor prima che giuridiche, nonché principi di efficienze e trasparenza dell'azione amministrativa, enucleabili dell'art 97 della Costituzione, impongono di affermare, senza tema di smentita, che a chi è in posizione più favorevole in graduatoria, deve essere consentito di scegliere prioritariamente la sede allo stesso più gradita e congeniale. Per tutti questi motivi, gli odierni appellanti chiedevano l'annullamento degli atti impugnati.

2. A seguito dell'instaurazione del giudizio, si costituivano la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, Formez P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che il ricorso spiegato venisse respinto, in quanto inammissibile, tardivamente proposto, infondato e non provato.

3. Con il Decreto n.50/2023, pubblicato il 10.01.2023, il TAR per il Lazio - Roma, in persona del Suo Ecc.mo Presidente, ritenendo che *“non sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento dell'istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio”*, rigettava l'istanza cautelare monocratica richiesta.

4. All'esito della camera di consiglio del 25.01.2023, udito il relatore e i difensori, il Collegio si riservava di decidere la controversia con sentenza in forma semplificata.

5. Con la Sentenza n.3063/2023 in questa sede impugnata, il TAR per il Lazio (sez. Roma) rigettava il ricorso, in quanto *“la decisione di non procedere ad un previo interpellato del personale già in servizio appare logica e coerente con la posizione*

messa a concorso”, poiché “l’urgenza di provvedere, la natura temporanea dell’impiego e la necessità di garantire una continuità nella collaborazione presso l’Upp appaiono ragioni che giustificano la mancanza di trasferimenti”. A parere del giudice di prime cure, “nell’odierna vicenda appare evidente come il bilanciamento tra gli interessi privati del personale assunto in luoghi differenti e quello pubblico alla efficiente amministrazione della giustizia, determini la prevalenza di quest’ultimo” e “la decisione di unificare le graduatorie capienti per procedere ad uno scorrimento nazionale (...) è perfettamente in linea con le sopravvenute disposizioni normative (...) nonché con gli indicati interessi pubblici curati dall’amministrazione”, tra cui “l’urgenza di coprire, nel più breve tempo possibile, le vacanze negli uffici giudiziari ...”. Infine, “l’onere imposto ai candidati (...) di esprimere la preferenza sub poena di implica rinuncia” apparirebbe “pienamente coerente”, poiché “l’impellenza nel provvedere e la natura temporanea del lavoro rendono prevalente l’interesse dell’amministrazione a disporre celermente del personale da destinare all’Upp, rispetto al desiderio degli idonei a conservare la posizione nella graduatoria distrettuale”.

Invero, la sentenza impugnata è manifestamente illegittima e, pertanto, va annullata e/o riformata, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Prima di formulare censure critiche alla sentenza qui impugnata, si evidenzia che nel presente appello devono intendersi riportati tutti i motivi di impugnazione formulati in prime cure, che in sede di narrazione dei fatti sono stati sinteticamente riportati.

Ciò detto, va rilevato che in ogni caso la sentenza oggetto del presente ricorso in appello è afflitta da insanabili vizi che qui di seguito saranno prospettati.

1) Error in iudicando della sentenza impugnata - Motivazione erronea - Eccesso di potere - Violazione dell'art.1 della L. n.241/90 - Violazione del principio di imparzialità - Violazione del principio di proporzionalità.-

1.1. La sentenza impugnata è illegittima in quanto il TAR per il Lazio - Roma ha commesso un evidente errore nel considerare che il Ministero della Giustizia non abbia violato i limiti della discrezionalità amministrativa. A parere del giudice di prime cure *“va rivelato come la decisione di non procedere ad un previo interpello del personale già in servizio appare logica e coerente con la posizione messa a concorso. Difatti, l’urgenza di provvedere, la natura temporanea dell’impiego e la necessità di garantire una continuità nella collaborazione presso l’Upp appaiono ragioni che giustificano la mancanza di trasferimenti”*, conclusione che in questa Ecc.ma sede di appello non potrà trovare accoglimento.

1.2. Invero, l’aver proceduto all’assunzione in ambito distrettuale di dipendenti che, all’esito della prova selettiva, avviata dal Ministero, erano risultato in posizione postergata rispetto agli odierni ricorrenti, ha acuito ancor di più la **disparità di trattamento**. È noto che la legge n.69/2009 ha inserito all’art.1 della legge n.241/90, tra i principi posti a presidio dell’attività amministrativa, quello di **imparzialità**, da sempre tenuto pacificamente ineludibile nell’espletamento dell’*agere* amministrativo.

L’Amministrazione, dunque, ha il dovere di non discriminare i soggetti privati coinvolti, garantendo trattamenti simili in situazioni analoghe e trattamenti differenziati in situazioni diverse. In questo senso, il principio di imparzialità dell’azione amministrativa deva garantire che le scelte operate dalla P.A. si conformino anche ai principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art.3 della Costituzione.

1.3. Orbene, risulta evidente che il trattamento ricevuto dagli odierni ricorrenti, “richiamati” con la graduatoria nazionale, confrontato con i nuovi assunti degli anni 2022/2023, risulta manifestamente lesivo del summenzionato principio.

La scelta di un unico distretto, in sede di presentazione della domanda per partecipare alla procedura concorsuale, comportava - **come ineludibile corollario** - che i concorrenti risultati in posizione di favore rispetto ad altri concorrenti risultati idonei con un punteggio inferiore. In forza del richiamato art. 1 della legge 241 del 1990, dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, di eguaglianza e di ragionevolezza dell’azione amministrativa, si può affermare, senza tema di smentita, che in una procedura concorsuale che **chi ha conseguito un miglior punteggio deve avere la possibilità di scegliere la sede di lavoro a lui più congeniale.**

Nel caso di specie, le scelte operate dal Ministero hanno evidentemente violato tali principi che sono principi di logica ancor prima che di diritto. Tanto è vero che, ad esempio, chi tra i ricorrenti aveva il punteggio di 28 ora lavora in una sede di distretto diversa da quella prescelta in domanda ed invece magari che ha il punteggio di 26, ora si trova a lavorare nella sede distrettuale indicata in domanda (e quindi preferita dal concorrente).

È evidente, infatti, che un razionale, logico e imparziale scorrimento delle graduatorie avrebbe dovuto indurre il Ministero a consentire di partecipare allo scorrimento distrettuale avviato a dicembre anche a coloro i quali, con alto senso del dovere, hanno dato la disponibilità a lavorare nelle sedi extradistrettuali.

Per quanto dedotto, quindi, la motivazione resa nella sentenza qui gravata del TAR capitolino dovrà necessariamente essere annullata e/o riformata.

2) Error in iudicando della sentenza impugnata - Motivazione erronea - Violazione ed errata applicazione dell'art.14, co.1 del D.L. n.80/2021 - Violazione lex specialis - Violazione e mancata applicazione dell'art.8 dell'avviso pubblico.-

2.1. La sentenza appellata risulta altresì ingiusta per la manifesta violazione delle norme in epigrafe.

2.2. Difatti, va rilevato che il Ministero intimato ha fatto errata applicazione sia delle norme della *lex specialis*, sia dell'art.14 del D.L. n.80/21, così come modificato dalla legge di conversione.

E valga il vero. L'avviso pubblico dal quale ha preso le mosse la procedura selettiva che ha visto idonei e non vincitori gli odierni ricorrenti prevede espressamente all'art.8 quanto segue: *“Qualora, nelle graduatorie dei singoli codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, non risultino idonei in numero sufficiente a coprire la quota riservata ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, i posti residui sono attribuiti mediante scorrimento degli idonei utilmente collocati nella graduatoria dei candidati in possesso della laurea in scienze dei servizi giuridici o diploma di laurea o laurea specialistica in giurisprudenza o laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica. Analogamente, qualora, nelle medesime graduatorie, non risultino idonei in numero sufficiente a coprire i posti destinati ai candidati in possesso della laurea in scienze dei servizi giuridici o diploma di laurea o laurea specialistica in giurisprudenza o laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, i posti residui sono attribuiti aumentando in proporzione la quota riservata ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. Nel caso le graduatorie risultassero ancora incipienti, l'amministrazione giudiziaria*

potrà coprire i posti non ancora assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del distretto più vicino, individuato ai sensi dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione”.

La *lex specialis* quindi nella sua formulazione chiara e perentoria consente al Ministero di utilizzare le graduatorie di un distretto per coprire i posti vacanti del distretto più vicino. Da tanto discende che le scelte operate dal ministero violano evidentemente la *lex specialis* in quanto, ad esempio, chi aveva scelto il distretto di Catania ora si trova in quello di Milano, chi aveva il distretto di Bari ora si trova in quello di Firenze.

2.3. Ciò detto, va sottolineato in termini assolutamente perentori che, anche il richiamo all'art.33, co.2, lett. b) n.1 del D.L. n.17/22, non consente di affermare che l'operato del ministero sia legittimo e ciò per vari ordini di motivi.

Innanzitutto, perché, se da un lato l'art. 33 comma II lett. b), d.l. 1° marzo 2022, n. 17 consente al Ministero della Giustizia, per coprire posti ulteriormente vacanti, di procedere allo scorrimento *“delle graduatorie degli idonei non vincitori (per il medesimo profilo) di altri distretti”*, dall'altro lato lo stesso art. 33 di certo non **preclude l'applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 165 del 2001 (norma non rispettata dal Ministero nella nostra fattispecie) che stabilisce che le graduatorie devono rimanere ferme per due anni.** Su detto punto (ossia sulla validità biennale della graduatoria), seppur ampiamente prospettato come motivo di impugnazione nel ricorso di prime cure, il TAR adito non ha sviluppato alcun ragionamento, di tal ché è evidente l'omessa motivazione su un motivo di ricorso preciso e di assoluta rilevanza.

Inoltre, perché non è previsto dalla succitata norma il fatto che la costituzione di nuove graduatorie distrettuali (preordinate a coprire le sedi vacanti, avrebbero comportato la

decadenza dalle vecchie graduatorie distrettuali) e la collocazione nelle nuove graduatorie comportasse la decadenza dei candidati idonei dalla prime graduatorie distrettuali.

2.4. Peraltro va sottolineato che l'esigenza di coprire rapidamente i posti vacanti nelle sedi extra-distrettuali poteva essere soddisfatta, in modo più logico e razionale, facendo partecipare al secondo scorrimento distrettuale anche coloro i quali si sono resi disponibili a lavorare extra distretto, mediante un semplice invito a scegliere la sede distrettuale di origine.

Ciò è stato fatto dal Ministero allorquando sono stati proposti una serie di ricorsi per l'ottenimento da parte di molti candidati di 2 punti legati alla laurea "vecchio ordinamento" (Cfr. TAR Lazio, Roma, nn.16765/22 e 16768/22, mai gravate in appello).

Precisamente allorquando quei ricorsi sono stati accolti, il Ministero si è limitato ad inviare una comunicazione ai ricorrenti vincitori, dando la possibilità a costoro di poter scegliere tra la sede extra-distrettuale cui erano stati assegnati e la sede distrettuale che avevano diritto a scegliere in base al nuovo punteggio.

Si portano ad esempio i sig.ri:

1. Bruni Germana Vittoria, nata il 20.02.1989, in servizio a Bergamo prima del rientro a Catanzaro;
2. Falcone Giuseppina, nata l'08.08.1976, anch'ella in servizio a Bergamo prima del rientro a Catanzaro;
3. Cesaro Francesco, nato il 02.07.1982, in servizio a Firenze prima del rientro a Napoli.

Tanto viene sottolineato per evidenziare che le esigenze di rapidità di copertura dei posti vacanti (rapidità sollecitata anche dal Pnrr) non sarebbe stata assolutamente

sacrificata se il Ministero avesse proceduto come ha fatto in occasione dei ricorsi accolti per l'assegnazione di 2 punti in graduatoria.

2.5. Infine, va posto in evidenza un ulteriore elemento che dà ancor di più la misura della illegittimità ed illogicità delle scelte operate dalla Pubblica Amministrazione intimata. Precisamente, va detto che ancora oggi, nei distretti prescelti dagli odierni ricorrenti nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva rimangono vacanti tantissime sedi, sicché appare ancor più illogico che il Ministero abbia deciso di “sacrificare” non solo gli interessi legittimi degli odierni ricorrenti, ma anche i principi su richiamati di imparzialità, adeguatezza e proporzionalità dell'agere amministrativo.

Sulla scorta di quanto detto, è bene evidente che sussistono in modo evidente i profili di illegittimità prospettati in epigrafe con la conseguenza che la sentenza qui impugnata è del tutto illegittima e viziata e va pertanto annullata e/o rettificata con conseguente accoglimento del ricorso presentato dai ricorrenti.

3) Error in iudicando della sentenza impugnata - Motivazione erronea - Eccesso di potere per manifesta illogicità - Violazione dei principi di efficienza ed imparzialità dell'agere amministrativo.-

3.1. Ma vi è di più. L'illogicità dell'azione amministrativa posta in essere dal Ministero si palesa con evidenza anche alla luce di un'altra pregante considerazione. In prime cure è stato sottolineato che, a quanto è dato sapere, alcuni concorrenti che avevano partecipato alla selezione extra distrettuale per la formazione della graduatoria nazionale, erano risultati assegnatari di sedi al di fuori del distretto scelto in domanda e non hanno accettato la sede extra distrettuale. Costoro ora sono collocati nelle graduatorie distrettuali. Risultava evidente che, quindi, tale evenienza, se confermata all'esito della produzione della graduatoria nazionale di cui si chiede la

produzione nel presente giudizio, confermerebbe ulteriormente la manifesta illogicità dell'azione amministrativa, in quanto, se così fosse, risulterebbero “premiati” coloro i quali non hanno accettato la destinazione extra distrettuali e non coloro i quali, con spirito di abnegazione, hanno dato la disponibilità a coprire sedi da loro non indicate nella originaria domanda di partecipazione al concorso su base distrettuale. In tale senso si palesava, quindi, oltre agli altri vizi già prospettati, una tanto evidente quanto ingiustificata disparità di trattamento.

E' di tutta evidenza che regole di logica avrebbero dovuto portare ad escludere chi non ha partecipato alla selezione extra-distrettuale e, avendovi partecipato, non ha preso servizio fuori dal proprio distretto.

Ed invece, il Ministero non ha espulso molti concorrenti che, pur essendo risultati assegnatari di sedi extra-distrettuali non si sono presentati alla sottoscrizione del contratto.

Ad esempio - e solo a titolo esemplificativo e sulla base di informazioni ufficiose - i Dott.ri Scornavacca Riccardo e Cati Melania erano risultati assegnatari di sedi extra-distrettuali non si sono presentati alla sottoscrizione del contratto ed ora risultano assegnatari di sede nel proprio distretto di preferenza.

3.2. Ancora, sulla base di informazioni assunte dai singoli concorrenti, è emerso che allo stato anche dopo le assunzioni operate in forza delle graduatorie distrettuali approvate nel mese di gennaio del 2023, sono ancora vacanti molti posti in svariate sedi.

Così, sempre a titolo esemplificativo, nel distretto di Napoli, prima delle ultime assunzioni vi erano 171 posti vacanti. Dopo le ultime assunzioni (che sono state per quel distretto 114) sono rimasti 57 posti vacanti. E' evidente che anche alla luce di tali

dati (riguardanti il solo distretto di Napoli ma che certamente riguardano anche gli altri distretti) è ancor più evidente la illogicità delle scelte operate dal Ministero.

Sulla scorta di quanto detto, è ben evidente che la sentenza impugnata è viziata per mancata valutazione di tali elementi oggettivi.

Istanza cautelare ex art 98 cpa

Sussistono inoltre i presupposti per l'invocata misura cautelare ex art 98 cpa.

Per il fumus valga quanto appena esposto.

Quanto al periculum, assolutamente grave ed irreparabile è essere il pregiudizio che i ricorrenti subirebbero qualora l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito non sospendesse gli effetti della sentenza e non disponesse altra idonea misura cautelare propulsiva, considerato che è altamente probabile che a breve seguiranno ulteriori assunzioni - date anche le rinunce intervenute da parte di molti concorrenti nei distretti di preferenza - con esaurimento definitivo delle sedi a disposizione per i distretti di Corte d'Appello per le quali gli odierni ricorrenti avevano inizialmente operato la scelta. Una misura cautelare, dunque, è necessaria in considerazione dell'evidente pregiudizio subito - che va vieppiù consolidandosi - da parte dei ricorrenti. Una scelta di diverso tenore rischierebbe di vanificare l'utilitas ottenibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio, anche in considerazione della natura a tempo determinato del contratto degli UPP.

La sussistenza del presupposto del *periculum* si configura con evidenza anche se si opera una valutazione comparata degli interessi (pubblici e privati) coinvolti nel procedimento.

Ed infatti, l'interesse degli odierni ricorrenti di vedersi assicurata la facoltà di scegliere una sede nel distretto prescelto in sede di presentazione della domanda, che peraltro coincide con un principio fondamentale di tutti i concorsi pubblici (chi ha il

miglior punteggio ha diritto di scegliere la sede vacante rispetto a chi ha un minor punteggio) è sicuramente prevalente rispetto all'interesse pubblico a coprire tutte le sedi vacanti e ciò per due considerazioni: *i)* la prima, perché le sedi vacanti extra-distrettuali possono essere coperte con i concorrenti risultati in posizione postergata nella graduatorie distrettuali rispetto agli odierni ricorrenti; *ii)* la seconda perché, per come detto, anche nei distretti di provenienza degli odierni ricorrenti vi sono moltissime sedi vacanti che comunque vanno coperte.

P.Q.M.

gli appellanti chiedono, previa concessione della sospensione della esecutività della sentenza, la riforma della sentenza resa dal TAR per il Lazio - Roma n.3063/2023 (**doc.1**) pubblicata il 23/02/2023, non notificata, con la quale il TAR adito ha rigettato il ricorso, con conseguente accoglimento del ricorso di prime cure e consequenziale annullamento degli atti impugnati. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.

Si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad € 478,5#.

Cosenza-Roma, lì 23 Marzo 2023

Avv. Carmelo Salerno

CARMELO
SALERNO
Firmato digitalmente da
CARMELO SALERNO
Data: 2023.03.23
17:21:09 +01'00'

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA MODALITA' DI

NOTIFICA EX ART. 52, C. 2 C.P.A. E ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto dei ricorrenti, in forza di procure in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE:

il presente ricorso ha per oggetto l'annullamento e/o la rettifica di sentenza resa in primo grado concernente un ricorso teso ad ottenere l'annullamento di provvedimenti ministeriali di portata generale su tutto il territorio nazionale;

ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente interessati dallo stesso ricorso in qualità di potenziali controinteressati che potrebbero vedere eventualmente mutata la propria posizione in caso di accoglimento del gravame per le graduatorie distrettuali in tutta Italia;

CONSIDERATO CHE:

la notifica nei modi ordinari appare impossibile per onerosità e per impossibilità di reperire compiutamente gli indirizzi di tutti i potenziali controinteressati e, comunque, non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva e rapida instaurazione del contraddittorio;

la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è eccessivamente onerosa e comunque non prevedrebbe la pubblicazione integrale del ricorso;

Ill.mo CdS adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo purché le modalità prescelte non siano tali da pregiudicare il

diritto alla difesa e il diritto al contraddittorio (secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione v. n. 3286/2006);

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha individuato specifici e innovativi obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione ai fini, per quanto qui interessa, di consentire massima conoscibilità ai soggetti interessati alle procedure concorsuali e che gli strumenti ivi previsti sono stati ritenuti idonei a consentire le finalità di conoscibilità un tempo rimesse alla sola Gazzetta Ufficiale (così TAR Lazio - Latina, Decreto Collegiale n. 950/12 e TAR Lazio - Roma, Ordinanza n. 04969/2014);

la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso (nonché l'indicazione delle ulteriori informazioni come specificate recentemente nell'Ordinanza TAR Lazio - Roma, Sez. III-bis, n. 04969/2014) sul sito web istituzionale del Ministero appare idonea ad assicurare la conoscibilità degli stessi, permettendo ad eventuali controinteressati di intervenire nel procedimento;

il tutto ovviamente per la fase di merito, laddove, invece, per la fase cautelare il contraddittorio è stato già compiutamente integrato.

Tutto ciò premesso e considerato, il procuratore costituito in atti, fa

ISTANZA


affinché l'Ecc.mo CdS adito, tanto premesso e considerato, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia autorizzare la notifica del ricorso ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del

Ministero di Grazia e Giustizia o mediante le modalità ritenute più idonee ed opportune

Cosenza-Roma, lì 23 marzo 2023

Avv. Carmelo Salerno

CARMEL
O
SALERNO



Firmato digitalmente da
CARMELO
SALERNO
Data: 2023.03.23
17:21:39 +01'00'